

**Linee Operative per la predisposizione
dei Progetti di Vita individuali, personalizzati e
partecipati**

Premessa

La legge n. 328/2000 all'art. 14, prevede che le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possano richiedere l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (di seguito Progetto di Vita).

Con le modifiche introdotte con D.Lgs 3 maggio 2024, n. 62, *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*, si è ulteriormente definito e disciplinato il procedimento di elaborazione del progetto di vita di cui all'art. 14 della l.n. 328/2000.

Come da espressa previsione dell'art. 33 del sopra richiamato D.Lgs. 62/2024, dall'anno 2025 è avviata a livello nazionale una procedura di sperimentazione della durata, come stabilito dalla L. 21.02.2025, n.15, di 24 mesi volta all'applicazione provvisoria delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita; tale sperimentazione per il territorio regionale della Campania interessa gli Ambiti Territoriali della provincia di Salerno.

Al termine della suddetta fase di sperimentazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 62 del 2024, come recepita con Legge Regionale n. 11 del 2007 art. 32bis, si applicherà agli Ambiti di tutte le altre Province campane con decorrenza dall'anno 2027.

Resta fermo che nei territori non interessati dalla sperimentazione, fino alla generalizzata entrata in vigore del decreto (prevista come sopra precisato per il 1° gennaio 2027), continua ad applicarsi l'art. 14 della l.n. 328/2000 nella sua formulazione pre-riforma.

La legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25, art. 47, ha introdotto modifiche alla Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) agli effetti dell'adeguamento del dettato normativo alle disposizioni del D.L.gs. 3 maggio 2024, n. 62.

Il medesimo D.Lgs , ai fini dell'introduzione delle nuove procedure di accertamento della disabilità, di valutazione multidimensionale e di progettazione personalizzata delega alle Regioni la disciplina di alcuni aspetti necessari, in particolare, alla realizzazione dei progetti di vita.

In attuazione di tale delega la Regione Campania ha definito, in via prioritaria, con la L.R. n. 25/2024 in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 62/2024 (artt. 23, 24 e 29) gli aspetti afferenti: l'amministrazione titolare del procedimento, i punti di raccolta delle istanze dei progetti di vita, la collocazione delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM); i profili del referente per l'attuazione del Progetto di Vita.

Le presenti Linee Operative sono quindi finalizzate a fornire prime indicazioni relative all'attivazione e definizione del procedimento per la stesura e realizzazione del Progetto di Vita in favore della persona con disabilità, individuando, altresì, gli elementi essenziali che tale progetto deve contenere.

Tali linee saranno suscettibili di aggiornamento in coerenza con gli atti di indirizzo che saranno diramati dal competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella fase della sperimentazione avviata e all'esito della stessa, nonché, sulla base di ulteriori esigenze che emergeranno dalle esperienze maturate sui territori interessati .

Istanza

A partire dal 1° gennaio 2025, possono presentare istanza per l'avvio del procedimento finalizzato al Progetto di Vita, tutte le persone in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992 con un precedente certificato ex lege n. 104/1992; ovvero, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992 con un certificato rilasciato a seguito dalla nuova valutazione di base, residenti in uno dei Comuni afferenti alla Provincia di Salerno, territorio

interessato dalla sperimentazione di cui al Dlgs.62/2024. L'istanza può essere presentata dalla persona con disabilità, nel caso di minori rispettivamente da uno o entrambi i genitori, nel caso di persone beneficiarie di misure di protezione giuridica, dalla persona che ricopre l'incarico di tutore (ove sia presente una interdizione), o di amministratore di sostegno, qualora dia dotato dei necessari comprovati poteri, preventivamente coinvolgendo e concordando il tutto con la persona con disabilità

Come previsto dal medesimo D.Lgs 62/2024, fermi restando gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità effettuata dall'Unità di Valutazione di Base, preposta a tal uopo presso l'INPS, la persona con disabilità, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, devono essere informati circa la facoltà di presentare istanza per il "Progetto di vita" individuale, personalizzato e partecipato sia in modalità diretta da parte dell'interessato ovvero su richiesta del medesimo a cura della stessa Unità di valutazione di base.

Il presupposto per l'avvio dell'iter necessario alla predisposizione del Progetto di Vita è, dunque, la certificazione della condizione di disabilità, anche avvenuta precedente alla vigenza delle disposizioni di cui al Dlgs 62/2024.

La presentazione della relativa istanza può avvenire in qualsiasi momento in forma libera, purché si evinca chiaramente la volontà del richiedente, o anche attraverso il modulo allegato alle presenti Linee Operative (Allegato B), consegnato o inoltrato a mezzo pec, fermo restando che all'interessato deve sempre essere consegnata, pro manibus o a mezzo pec, ricevuta, con numero di protocollo, attestante l'avvenuto inoltro dell'istanza.

L'istanza può essere consegnata o trasmessa ai punti di raccolta come definiti all'art. 32 bis L.R n. 11 del 2007, come modificata con L.R. n. 25/2024, e di seguito riportati: Comune di residenza, Punti Unici di Accesso del Territorio (PUA), Ambito Territoriale sociale di riferimento.

Altresì, l'istanza, unitamente alla certificazione della condizione di disabilità, può essere inviata telematicamente all'Amministrazione titolare del procedimento a cura della Commissione che compone l'Unità di Valutazione, a seguito della conclusione della procedura di valutazione di base e su richiesta da parte della persona con disabilità o di chi la rappresenta.

Possono presentare istanze per il progetto di vita tutte le persone con disabilità, a prescindere dalla loro età e del superamento di qualsiasi limite di età, individuate ai sensi dell'articolo 3, della legge 104/1992 che:

- a. non siano persone anziane non autosufficienti per le quali è garantito l'accesso al progetto assistenziale integrato (PAI) di cui all'art. 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b. siano residenti nella Regione Campania;

Come stabilito dall'art. 32 bis della L.R. n. 11/2007 e ss.mm.ii, l'istanza per la realizzazione del progetto di vita è presentata al titolare del procedimento, individuato nell'Ambito territoriale sociale in cui ricade il Comune di residenza della persona con disabilità, se dotato di personalità giuridica, ovvero nel Comune capofila, qualora l'Ambito territoriale abbia adottato la forma associativa della convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000.

Inoltre, l'istanza, come già indicato in precedenza, può essere, raccolta anche per il tramite del Comune di residenza o di uno dei Punti Unici di Accesso (PUA) del territorio, individuati da ciascun Ambito territoriale.

La persona con disabilità può allegare all'istanza una proposta di progetto di vita, che può essere presentata agli uffici competenti anche successivamente all'avvio dell'iter procedimentale.

Avvio del procedimento

L'avvio del procedimento, a cura dell'amministrazione responsabile del procedimento, individuata, come sopra precisato nell'Ambito territoriale sociale in cui ricade il Comune di residenza della persona con disabilità, se dotato di personalità giuridica, ovvero nel Comune capofila, qualora l'Ambito territoriale abbia adottato la forma associativa della convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, deve essere effettuato entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza e viene comunicato formalmente all'interessato o al Soggetto che in Sua vece ha presentato l'istanza entro il medesimo termine.

La comunicazione contiene l'indicazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 8 della l.n. 241/90 nonché i seguenti elementi essenziali:

- a. la data di presentazione dell'istanza o dell'assenso manifestato alla Commissione dell' Unità di Valutazione di Base per l'elaborazione del progetto di vita;
- b. l'indicazione della trasmissione del certificato della condizione di disabilità e del deposito della documentazione;
- c. l'indicazione circa la possibilità, per la persona con disabilità, di farsi assistere da una persona che supporta la Sua partecipazione al procedimento, facilitando l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. Tale assistenza può essere garantita, sulla base della scelta della persona con disabilità, anche tra i componenti dell'unità di valutazione multidimensionale e gli **eventuali oneri qualora non si tratta di personale afferente i servizi pubblici sono a carico della persona con disabilità, come da espressa previsione del D.LGS 62/2024;**
- d. la data entro cui termina il procedimento per la redazione del progetto di vita.

La persona con disabilità può rinunciare all'istanza o al progetto di vita in qualunque momento della fase istruttoria e la rinuncia non preclude il diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento.

Il procedimento per la formazione del progetto di vita dovrà concludersi, di norma, entro 90 giorni dall'avvio del relativo iter con la completa definizione, sottoscrizione e consegna di una copia anche in formato accessibile del progetto all'interessato, ed in ogni caso non può avere una durata superiore a giorni 120, nei casi in cui sussistano motivate esigenze e le stesse vengano adeguatamente comunicate all'istante.

Unità di Valutazione Multidimensionale

Il progetto di vita viene elaborato dalle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), territorialmente competenti che, come stabilito dall'art. 32 bis della L.R. n. 11/2007 e ss.mm.ii, sono collocate, a regime, nelle Case della Comunità presenti nel territorio dell'Ambito territoriale. Nelle more della piena operatività delle stesse, le U.V.M sono collocate presso il Distretto Sanitario di appartenenza della persona con disabilità.

L'istanza completa è trasmessa al Direttore del Distretto Sanitario competente e, per il suo tramite, ai componenti dell'Unità di Valutazione Multidimensionale da esso designati nel rispetto delle previsioni dell'art. 24 del d.lgs. 62/2024.

L'attivazione delle UVM è a cura del titolare del procedimento, d'intesa con il Direttore del Distretto Sanitario di riferimento.

L'elaborazione del progetto di vita presuppone la valutazione multidimensionale, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze, nonché tenendo presente il principio dell'accomodamento ragionevole di cui all'art. 17 del D.lgs 62/2024.

Sono componenti essenziali dell'unità di valutazione multidimensionale:

- la persona con disabilità, titolare del progetto di vita;
- l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
- la persona di supporto cui all'articolo 22 del Dlgs 62/2024, se nominata dall'interessato;
- un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali dell'Ambito territoriale di riferimento;
- uno o più professionisti sanitari designati dalla Azienda Sanitaria o dal Distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
- un rappresentante dell'istituzione scolastica, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ove necessari;
- il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Possono, altresì, partecipare all'unità di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, e senza oneri a carico della pubblica amministrazione: il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, o il caregiver di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari; un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore; referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informali.

Le funzioni di coordinamento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale sono attribuite al componente designato dall'Ente responsabile del procedimento, che deve garantire un raccordo tra le componenti sociali e sanitarie.

Il procedimento di valutazione multidimensionale è svolto sulla base di un metodo multidisciplinare ed è fondato sull'approccio bio-psico-sociale, tenendo conto delle indicazioni dell'I.C.F. (International Classification of Functioning, disability and health) e dell'I.C.D. (International statistical Classification of Diseases injuries and causes of death)

Il procedimento si articola in quattro fasi:

1. nel rispetto dell'esito della valutazione di base devono essere rilevati gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative e deve essere definito il profilo di funzionamento, anche in termini di capacità e performance dell'ICF, nei differenti ambiti di vita liberamente scelti;
2. devono essere individuate le barriere, i facilitatori e le competenze adattive della persona con disabilità nei differenti ambiti di vita liberamente scelti;
3. devono essere formulate le valutazioni inerenti al profilo di salute fisica, mentale, intellettuale e sensoriale, ai bisogni della persona e ai domini della qualità di vita, in relazione alle priorità della persona con disabilità;
4. devono essere definiti gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita, partendo dal censimento di eventuali piani specifici di sostegno già attivati e dai loro obiettivi;

Nel caso di minori, la valutazione multidimensionale deve considerare anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66, se applicabile.

Ciascuna fase della valutazione multidimensionale è svolta collegialmente, ferma restando la possibilità, all'interno dell'Organismo, di delegare d'intesa ad uno dei componenti dell'Unità di Valutazione multidimensionale, specifici compiti.

L'Unità di Valutazione Multidimensionale deve redigere un verbale per ciascun incontro, contenente con chiarezza i passaggi più salienti della valutazione multidimensionale, nel quale sia chiarito l'esito della valutazione finale, anche dando atto delle attività condotte con riferimento all'eventuale proposta di Progetto di Vita presentato dalla persona con disabilità, motivandone parziali o totali mancati accoglimenti. Tali verbali, conservati insieme a tutti gli altri atti nel fascicolo dedicato al procedimento, sono consegnati in copia all'interessato, laddove ne faccia richiesta.

Il Progetto di Vita: elementi essenziali

Sulla base della valutazione multidimensionale i componenti della relativa Unità predispongono il Progetto di Vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali della persona con disabilità.

Nel caso in cui la persona con disabilità o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'Unità di Valutazione Multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.

Il progetto individua:

- a) gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale nonché la ricognizione dei desideri, aspettative necessità della persona con disabilità e dei familiari;
- b) la ricognizione dei sostegni e delle misure in atto nonché degli interventi da implementare nelle seguenti aree:
 - 1) apprendimento, socialità ed affettività;
 - 2) formazione, lavoro;
 - 3) casa e habitat sociale;
 - 4) salute;
- c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, nonché i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
- d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità, o, nel caso di piani già esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;
- e) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto di cui all'articolo 28;
- f) la valutazione delle risorse attuali e da acquisire che compongono il budget di progetto;
- g) la predeterminazione degli indicatori di valutazione con cui misurare il progressivo raggiungimento degli obiettivi;
- a) l'elenco degli operatori coinvolti nella fornitura dei sostegni indicati con i relativi compiti e responsabilità;
- b) il referente per la sua attuazione;
- c) la programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;

Il progetto di vita deve essere realizzabile e sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario.

È necessario, quindi, che ogni Ente che compone l'U.V.M. effettui, una preventiva valutazione e comunicazione delle risorse che si rendono disponibili per la realizzazione delle attività che possono essere comprese all'interno del Progetto di Vita che sarà redatto dalla medesima U.V.M.

All'interno del Progetto di Vita deve essere individuato, dal titolare del procedimento, il referente per l'attuazione del progetto tra le professionalità presenti all'interno di ciascuna U.V.M., valutando la figura più adeguata, come da espressa previsione dell'art. 32 bis della legge n. 11 del 2007.

Il referente per l'attuazione del progetto ha i seguenti compiti:

- curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;
- assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;
- curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;
- garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;
- richiedere la convocazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.

Il referente per l'attuazione del progetto rappresenta quindi una figura di raccordo per l'équipe operativa che garantisce l'integrazione, tiene le fila della comunicazione tra i suoi membri e assicura che gli interventi sul singolo caso siano effettuati in maniera coordinata, efficace ed efficiente, e verifica costantemente la congruità tra i risultati raggiunti e le risorse impiegate e il conseguimento del livello di qualità prefissato, curando altresì il rapporto con l'utente e la sua famiglia, fornendo la più ampia informazione sul progetto.

Il Progetto Di Vita dovrà essere redatto in un formato accessibile per la persona con disabilità e dovrà essere quindi approvato e firmato dalla persona stessa o da chi ne fa le veci, dai componenti dell'U.V.M. nonché dai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del Progetto, nonché dai Dirigenti degli Uffici responsabili anche dell'adozione degli atti amministrativo contabili necessari a garantire la copertura finanziaria gli interventi.

La sottoscrizione del Progetto di Vita potrà avvenire, da parte della persona con disabilità, tramite strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) quali, ad esempio, il puntatore oculare, messi a disposizione dalla U.V.M. e non a carico della persona con disabilità.

Dopo la firma, il Progetto diviene efficace e attuabile, fatta salva la possibilità di revisione che può essere proposta dalla persona con disabilità o di chi la rappresenta, nonché dai componenti dell'U.V.M..

Il Progetto di Vita è suscettibile ad aggiornamenti, anche su richiesta della persona con disabilità o da chi la rappresenta, ed è sottoposto ad un costante monitoraggio.

Portabilità del progetto di vita

Il diritto al progetto di vita è garantito anche in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificità dei contesti di riferimento.

Il progetto di vita è rimodulato in funzione della valutazione dei nuovi contesti di vita o di residenza, secondo il principio di continuità dell'assistenza e perseguendo, per qualità, quantità e intensità, livelli di organizzazione e di prestazioni non inferiori a quelli precedenti. Nel caso in cui la persona con disabilità intenda proseguire il progetto di vita trasferendosi in altra regione, il progetto, nel

rispetto della continuità dell'assistenza, sarà riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e dei relativi assetti organizzativi.

Il progetto di vita per la persona con disabilità non si interrompe al compimento dell'età che, ai sensi della legislazione vigente, individua le persone anziane, fermo restando quanto previsto al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

Il Budget di progetto

L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto, la cui definizione è parte essenziale del progetto stesso e che è costituito in modo integrato dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali.

Ferma restando la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, la persona con disabilità può partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonché valorizzando supporti informali.

Il Progetto di Vita potrà essere attivato nell'ambito delle risorse disponibili, per ciascun Ambito territoriale, di provenienza comunitaria, nazionale, regionale o comunale, valutando l'impiego di tali fonti finanziarie, in coerenza con interventi presenti nei piani progettuali degli interessati, affinché concorrano, congiuntamente, alla realizzazione di quanto previsto.

Per i soli interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento e che posseggono, quindi, carattere di innovazione e non allocazione in una diversa tipologia di finanziamento, è stato istituito il Fondo Nazionale per l'implementazione dei progetti di vita, di cui all'art. 31 del Dlgs. 62/2024, non impiegabile per spese di organizzazione, la cui dotazione, determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, viene ripartita dal competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con Decreto 12 novembre 2024, n. 197, è stata ripartita una quota delle risorse disponibili per l'anno 2025 nel Fondo per l'implementazione dei progetti di vita tra i territori interessati alla sperimentazione, assegnando alla Regione Campania, per gli Ambiti territoriali della provincia di Salerno, risorse complessive pari a euro 448.306,00.

In coerenza con quanto previsto dal Decreto ministeriale 14 gennaio 2025 n. 17, è possibile prevedere l'autogestione del budget di progetto, riguardante la totalità delle risorse del budget di progetto o quota di esse, secondo le modalità definite dal Regolamento 14 gennaio 2025, n.17.

Per quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo si fa rinvio all'art. 28 del d.lgs. 62/2024.